



Comune  
di  
Collina d'Oro

OM 12.02-2005

## Ordinanza municipale

# **Aree di svago Bora da Besa, Viglio, Castell, Via Bodoni, Pian Scairolo e Bigogno**

Il Municipio di Collina d'Oro, richiamati:

- l'art. 107 cpv 2 lett c LOC e l'art. 25 RALOC;
- l'art. 39 del Regolamento comunale,

ordina:

### Art. 1 **Principio**

Le aree di svago Bora da Besa, Viglio, Castell, Via Bodoni, Pian Scairolo e Bigogno sono destinate principalmente alla cittadinanza del Comune di Collina d'Oro, in particolare alla gioventù.

Scopo delle infrastrutture è quello di favorire l'attività di gioco e i contatti sociali.

Contenuti:

- zone giochi dei bambini;
- campo di calcio con pavimentazione sintetica;
- campo con pavimentazione in asfalto e relativa zona verde.

### Art. 2 **Attività**

L'utilizzo delle zone di svago è permesso esclusivamente negli orari indicati all'entrata di ogni singolo Parco.

È severamente vietato l'accesso alle aree di svago dei bambini e al campo di calcio con motorini e altri veicoli a motore.

È pure vietato - per ragioni d'igiene - l'accesso ai cani.

I ragazzi e i loro accompagnatori sono responsabili dell'uso corretto e rispettoso di tutte le infrastrutture.

Sono vietate attività che possano mettere in pericolo l'incolumità degli utenti o che causino rumori eccessivamente molesti.

Il Municipio declina ogni responsabilità per incidenti che dovessero capitare per negligenza o uso inadeguato delle infrastrutture.

La strada d'accesso ai magazzini comunali, così come il piazzale e la rampa verso la zona superiore non sono zone di svago e come tali non possono essere utilizzate.



Valgono, inoltre, le seguenti disposizioni:

- a. per le aree di svago
  - l'utilizzo dei giochi è principalmente destinato ai bambini fino a 12 anni;
  - l'uso del gioco degli scacchi e della tavola a mulino è subordinato alla messa in ordine delle pedine al termine delle partite, nelle apposite casse.
- b. per il campo di calcio con pavimentazione sintetica
  - l'uso è autorizzato ai ragazzi fino a 16 anni;
  - eventuali richieste particolari devono essere inoltrate di volta in volta al Municipio;
  - l'accesso è autorizzato unicamente con scarpette da ginnastica.

**Art. 3 È proibito fumare all'interno delle aree di svago.**

**Art. 4 I dipendenti comunali sono incaricati di far rispettare la presente Ordinanza.**

**Art. 5 Contravvenzioni alla presente Ordinanza sono punibili con una multa da CHF 100.- a CHF 1'000.-**

**Art. 6 La presente Ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2005.**

**Art. 7 Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione.**

**Per il Municipio**

Il Sindaco  
Sabrina Romelli

Il Segretario  
Sandro Gandri

Approvata con risoluzione municipale 918 del 12 settembre 2005.  
Pubblicata agli albi comunali dal 15 settembre al 29 settembre 2005.